

possa mettere in dubbio la validità della legge che ha reso obbligatorio il corso di tali biglietti. Per un simil caso non vedo che si debba ricorrere alla Camera, ma bensì al Ministero.

Aggiungo di più che in questa petizione mancano le giustificazioni dei fatti allegati; laonde anche sotto questo rapporto non si potrebbe ammettere quella petizione non essendo il fatto abbastanza accertato.

Appoggio dunque le conclusioni della Commissione.

VALERIO L. L'onorevole deputato Farina dice che mancano le prove.

Io chiedo quali prove potesse addurre il petente.

Egli non poteva far seguire un processo verbale davanti al tesoriere che rifiutava il biglietto. Il Ministero può riconoscere se è vero il fatto, e in questo caso porvi rimedio. Se poi non è vero, non ne terrà conto; ma non vedo che si possano chiedere prove di un fatto di simil genere.

PICCON, relatore. La Commissione non ha revocato in dubbio che la legge sia stata violata.

Ora stando al fatto, si tratta di vedere se il ministro non avrebbe provveduto per sé stesso quand'anche la petizione non gli fosse stata trasmessa dalla Camera; e siccome si tratta di una violazione così aperta, la Commissione non poté a meno di presumere che, ed i superiori diretti di questo banchiere, ed il Ministero fossero per punire la violazione del banchiere medesimo.

Si osservò poi anche a questo riguardo per i precedenti della Camera, che essa non debb'essere un ufficio di trasmissione delle petizioni e dei richiami che si vogliono dirigere ad un ministro; che l'ufficio della Camera è assai più elevato, quello cioè di esercire una certa sorveglianza sopra il Ministero nel caso che il medesimo non facesse osservare le leggi, e non ponesse tutta la diligenza nel far rispettare i diritti dei privati.

Siccome in questo caso non risulta che il petente si sia rivolto al Ministero, che d'altra parte è presumibile e certo che il Ministero senza dubbio farebbe gli opportuni passi onde disapprovare la condotta di quell'impiegato, e forse l'obbligerebbe ad indennizzare il privato, per questi motivi la Commissione ha creduto di non dover inviare questa supplica al Ministero.

BAINO. Veramente il petente quando presentò il suo ricorso non erasi rivolto ancora al signor ministro. So però che vi si è rivolto dipoi dietro il mio consiglio.

PICCON, relatore. Dunque ha già quasi previsto la decisione della Camera.

BELLANA. Si sono citati gli antecedenti della Camera per combattere la proposta Bunico: ma io osservo al signor relatore che vi è un antecedente della Camera che fa appunto al caso contrario. Se ben mi ricordo, nell'ultima Legislatura fu presentata una petizione contro la direzione delle regie poste di Torino, e la Camera mandava la petizione al Ministero. Faccio poi osservare in quanto agli interessi degli individui, che se il petente chiedesse un risarcimento dei danni che ha dovuto soffrire, allora sarei d'accordo col signor relatore, perchè, trattandosi di una cosa particolare, dovesse ricorrere alle autorità prima di venire a reclamare alla Camera sulla violazione della legge; ma qui è uno che denuncia alla Camera una violazione della legge. Ora domando perchè essa non possa mandare questa petizione al Ministero, affinché conosca se l'esposto sia vero, e quindi provvegga a questi abusi che toccano veramente agli interessi generali.

Quindi insisto sulla proposta dell'onorevole Bunico, la quale è più consentanea ai precedenti della Camera di quello che sia quella del relatore.

FARINA P. Io non vedo come le leggi non siano generali. È incontestabile che esse sono tali di loro natura. Qualunque volta non sieno eseguite, ne viene una violazione, ma non ne viene per questo un danno generale alla società. Questa è la distinzione che, qualunque fosse il sistema tenuto nelle antecedenti Legislature, si è ammesso e si è seguito in questa dalla Commissione delle petizioni.

Dunque se da questa violazione non ne viene un danno alla società, non vi è motivo perchè se ne debba occupare il Parlamento preventivamente; ma invece rientra ne' casi ordinari, per cui la Camera decise in questa Sessione che si passasse all'ordine del giorno, perchè invece di dirigersi alle autorità competenti, i petenti si sono immediatamente rivolti alla Camera.

Conseguentemente credo che si debbano sostenere le conclusioni della Commissione, e che non si possa tener conto di quanto si è detto finora, perchè qui, ripeto, non si tratta di danno recato al pubblico interesse. Se di ciò si trattasse, non ne giudicherebbe la Camera, ne giudicherebbero i tribunali. Ma si tratta di una violazione che non è tale da portare un danno generale alla società, ma semplicemente un danno particolare e privato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Bunico, che tende a che invece di passare all'ordine del giorno sulla petizione 2288, la si mandi a comunicare al ministro delle finanze.

(La Camera approva.)

PICCON, relatore. Petizione 1937. Lorenzo Siffredi e Giacomo Mantello, del luogo di Villanova di Albenga, deplorano i disordini ed abusi che si verificano nell'amministrazione della fabbriceria di quel luogo, ed affermano che dessi derivino da monsignor vescovo di Albenga, il quale dicono essere troppo intento a centralizzare nelle sue mani ogni potere ed ogni giurisdizione civile ed ecclesiastica.

Aggiungono di aver già avuto ricorso al Ministero, e non avendo il medesimo data veruna provvidenza, chiedono che il ricorso gli sia trasmesso dalla Camera affinché provveda.

La Commissione, considerando che ove si verificassero in via di fatto gli abusi e disordini esposti in quella petizione si dovrebbe dal Governo mettere riparo ai medesimi, vi propone di trasmettere la petizione al signor guardasigilli.

(La Camera approva.)

Petizione 2294. Giovanni Sebastiano Dompè, di Fossano, espone che in agosto del 1859 intraprendeva la pratica notarile presso il notaio collegiato Giuseppe Maria Oliveri, dal quale veniva consegnato al collegio de' notai di Cuneo il 12 stesso mese;

Che fatti gli studi delle istituzioni civili e l'anno di pratica da causidico nella città di Cuneo, ritornava poi in Fossano per continuare la pratica da notaio presso il signor Simone Airoldi, successore del predetto Oliveri ch'erasi reso defunto, in quale pratica continuò sino a gennaio del 1849, epoca in cui si portò nuovamente in Cuneo, presso un notaio di prima classe per far l'anno prescritto dalle leggi sul notariato;

Che il notaio Airoldi, non ostante l'obbligo che gliene correva a termini del decreto camerale del 13 gennaio 1826, ommise di consegnarlo come praticante al collegio notarile di Cuneo, e ciò per aver egli creduto che fosse sufficiente la prima consegna fatta dal suo antecessore notaio Oliveri.

Soggiunge il petente che, malgrado il difetto di tale consegna, la sua continuazione nella pratica presso il notaio Airoldi sia comprovata in modo incontrastabile, sia dalla precedente consegna del notaio Oliveri, sia dall'attestazione giu-